Pensionskasse des Bundes
Caisse fédérale de pensions
Cassa pensioni della Confederazione
Cassa federala da pensiun

PUBLICA

La vostra Cassa pensioni vi informa

n. 3/2009

Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA: *Il 01.01.2010 PUBLICA dovrebbe ottenere lo statuto di datore di lavoro* P. 2

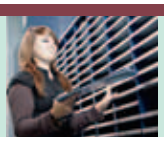

Cassa di previdenza della Confederazione: *L'organo paritetico della Confederazione vi informa* PP. 3–5

Adeguamento al rincaro: *Nessun adeguamento ordinario al rincaro* P. 6

L'esercizio 2009 – rapida ripresa dopo un difficile inizio

Il grado di copertura stimato a fine ottobre 2009 ammonta al 101.2%. In virtù delle buone performance, ma anche visto che PUBLICA gode di una solida base finanziaria e che tutte le prestazioni regolamentari all'attuale valore atteso sono coperte dai rispettivi contributi, nel 2010 PUBLICA non dovrà adottare misure di risanamento.

L'esercizio 2009 è iniziato in modo negativo, proprio come si è concluso l'anno precedente. Alla fine di febbraio la performance del patrimonio complessivo si è attestata nuovamente a –2.7% e il grado di copertura è sceso dal 95.8% del 31.12.2008 al livello stimato di 92.2%. Il 09.03.2009 è arrivata la svolta e i mercati azionari hanno iniziato a riprendersi rapidamente. A fine ottobre, dai minimi i corsi sono aumentati, a seconda dell'indice e del mercato, del 50% circa. Tre fattori sono stati determinanti per questa ripresa spettacolare: l'economia globale si è ripresa più velocemente del previsto. In seguito alle drastiche perdite dei corsi, nella primavera 2009 le azioni erano molto convenienti in termini storici. Inoltre, a fronte del crollo dei corsi, le azioni sono state fortemente sottoponderate nei portafogli degli investitori a livello globale.

Dall'inizio dell'anno fino al 31.10.2009 la performance del portafoglio di PUBLICA si è collocata all'8.2% in rapporto all'8.4% del benchmark. Ai fini del raffronto con altre casse pensioni, il grafico illustra anche l'indice LPP-25 della banca privata ginevrina Pictet con una performance ipotetica di un portafoglio con una quota di azioni del 25%. La differenza tra la performance realizzata da PUBLICA e quella dell'indice LPP-25 pari al 10.0% si spiega principalmente attraverso la quota di azioni che nel portafoglio di PUBLICA ammonta al 23% contro il 25% del portafoglio di Pictet.

Interessante sono anche le conclusioni tratte dalla crisi: la strategia di investimento di PUBLICA si è rilevata valida. Infatti, la Commissione della Cassa l'ha stabilita in modo tale che PUBLICA sia in grado di sopportare i rischi connessi anche in un'annata molto negativa. Ha altresì confermato la sua validità il rigido mantenimento della strategia. All'interno delle fasce tattiche di fluttuazione, stabilite anche esse dalla Commissione della Cassa, l'Asset Management può gestire la quota di azioni e quindi la componente di rischio più importante. All'inizio dell'anno la quota azionaria del portafoglio era decisamente sottoponderata rispetto al benchmark. È possibile scostarsi dalla strategia soltanto se possiamo motivare in modo fondato questa decisione. Il 1° aprile, nel quadro delle nostre sedute regolari, il Team Asset Management ha ritenuto che la sottoponderazione della quota di azioni del portafoglio non era più giustificata e ha deciso di aumentare la quota di azioni del portafoglio a peso neutrale rispetto al benchmark. In questo modo abbiamo ampiamente partecipato alla ripresa del mercato. Infine si è rivelata valida anche l'attuazione della strategia con una gestione accurata dei rischi della controparte, una minimizzazione conseguente dei rischi operativi e una costituzione chiara e semplice del portafoglio senza prodotti strutturati e rischi nascosti. ■

Susanne Haury von Siebenthal
Responsabile Asset Management
Supplente del direttore
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

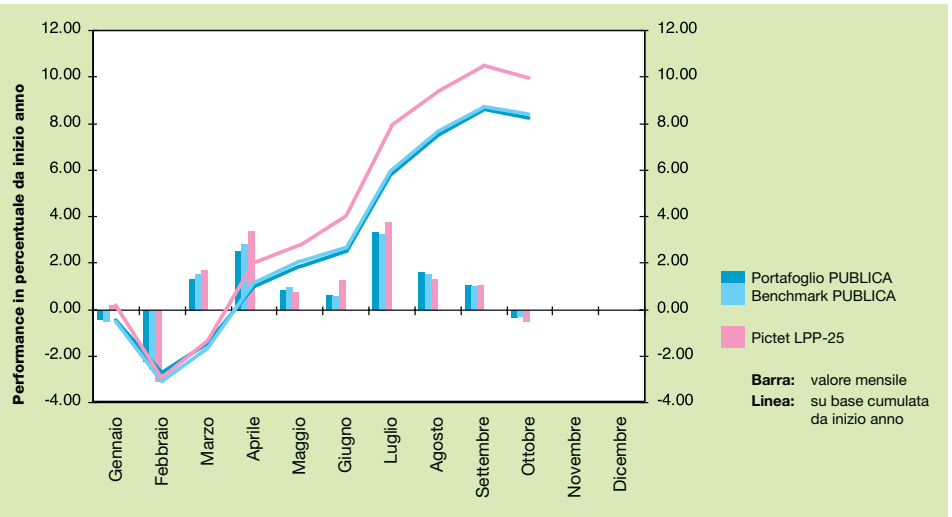

Il nuovo Regolamento del personale di PUBLICA

Con il decreto del Consiglio federale del 19.08.2009 la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA ottiene lo statuto di datore di lavoro dal 01.01.2010. In futuro PUBLICA gestirà in modo autonomo la politica del personale e i costi del personale.

Il 01.01.2010 per i collaboratori di PUBLICA dovrebbe entrare in vigore un proprio regolamento del personale. La necessaria base legale è già stata approvata dal Consiglio federale con una relativa modifica dell'ordinanza. Di conseguenza, il nuovo statuto di datore di lavoro di PUBLICA comporta l'uscita del personale di PUBLICA dalla Cassa di previdenza della Confederazione. La datrice di lavoro PUBLICA ha deciso di costituire una propria cassa di previdenza e di affiliarla all'istituto collettore PUBLICA.

Più responsabilità per la Commissione della cassa

Il nuovo Regolamento del personale di PUBLICA si fonda soprattutto su principi di economia aziendale e non soltanto di politica del personale. Infatti la gestione dell'azienda PUBLICA sarà finanziata attraverso i contributi delle spese amministrative che vengono addossate esclusivamente ai datori di lavoro affiliati. L'ammontare dei contributi sarà disciplinato con un apposito contratto tra PUBLICA e tutte le casse di previdenza – ossia tra PUBLICA e i datori di lavoro affiliati.

Per l'azienda PUBLICA i ricavi saranno dunque oggetto di negoziazione con i datori di lavoro. A rigor di logica PUBLICA dovrebbe gestire sotto la propria responsabilità anche i costi. Finora ciò non era il caso. In una società di servizi come PUBLICA, le spese per il personale costituiscono la voce dei costi più importante. Finora tale onere era prestabilito per legge e ordinanza esclusivamente dall'esterno. La libertà di azione per l'organo supremo di PUBLICA – la Commissione della Cassa – era inesistente. Pertanto, il nuovo statuto di datore di lavoro è un passo verso una maggiore responsabilità della Commissione della Cassa e non un passo indietro rispetto alla soluzione della Confederazione in materia di diritto del personale.

Una soluzione su misura per PUBLICA

La Commissione della Cassa ha avuto il compito di creare un regolamento del personale di PUBLICA: un lavoro avvincente e impegnativo che ha dato la possibilità di elaborare un regolamento su misura nel quadro della Legge sul personale federale. La soluzione attuale è commisurata alle esigenze dell'Amministrazione federale nella sua veste di grande azienda con più di 30'000 persone impiegate. Un'azienda come PUBLICA con 140 persone impiegate ha esigenze diverse. Il regolamento elaborato rappresenta un compromesso utile. In questo modo la Commissione della cassa ha piantato un piccolo albero che crescerà e che con il tempo potrà portare anche i suoi frutti. Le soluzioni adottate da PUBLICA potranno forse servire da ispirazione per i responsabili del personale delle diverse aziende federali – ovviamente ne saremmo molto lieti, se fosse il caso. Da parte nostra è stato più che utile dare un'occhiata ai regolamenti del personale delle aziende con uno statuto di datore di lavoro simile al nostro.

Nuovo diritto di partecipazione per le persone impiegate

Oltre al proprio regolamento sul personale, per le persone impiegate presso PUBLICA vi sono novità importanti in ambito del diritto di partecipazione. Nel mese di luglio 2009 sono stati eletti una Commissione del personale e un organo paritetico per la nuova cassa di previdenza. PUBLICA quale datrice di lavoro si è impegnata per una collaborazione cooperativa con le parti sociali. Il nostro agire nasce dalla convinzione che lo scambio di opinioni reciproche porta spesso a soluzioni sostenibili. Tutte le persone impiegate hanno bisogno di una solida base in materia del diritto del lavoro e un ambiente di lavoro sano come presupposto necessario ai fini di una corrispondente prestazione di lavoro.

Consolidamento e rafforzamento dell'istituto collettore

In conclusione, ancora una precisazione sul carattere simbolico di un tale passo: la decisione del Consiglio federale è stata una nuova conferma a favore dell'autonomia dell'istituto collettore PUBLICA. Dopotutto si tratta di un ulteriore importante passo avanti verso l'adempimento coerente di un mandato parlamentare formulato già nello scorso secolo dalle Camere federali. PUBLICA non ha mai inteso questo mandato parlamentare come un allontanamento brusco dall'Amministrazione federale, bensì l'obiettivo è quello di sostituire gli intrecci interni all'amministrazione e i relativi interessi particolaristici con una mentalità improntata ai servizi orientata alla clientela a tutto vantaggio delle persone assicurate e beneficiarie di rendite. ■

Werner Hertzog
Direttore
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Comunicazione dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC)

L'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC) è l'organo supremo della Cassa di previdenza della Confederazione, composto di sei rappresentanti del datore di lavoro e sei rappresentanti delle persone impiegate.[1] Tra le altre competenze, l'organo paritetico decide in merito all'impiego dei ricavi disponibili della cassa di previdenza e determina in caso di disponibilità di fondi liberi l'ammontare di un eventuale adeguamento delle rendite al rincaro. Inoltre, alla fine di ogni anno l'organo paritetico stabilisce per l'anno successivo il tasso di interesse per la rimunerazione dell'avere di vecchiaia sulla base del risultato annuale provvisorio nonché della situazione patrimoniale e reddituale della cassa di previdenza. Qualsiasi modifica del Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione con la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA richiede sempre, oltre al consenso del Consiglio federale, la partecipazione e il consenso dell'organo paritetico. Le modifiche del Contratto di affiliazione e delle sue parti integranti approvate dall'OPC nella seconda metà del 2009 entrano in vigore il 01.01.2010. In sostanza le novità sono le seguenti:
I contributi richiesti a tutte le persone assicurate della fascia di età superiore ai 45 anni verranno ridotti. Questo provvedimento sovraparitetico selettivo è possibile grazie al migliore andamento dei rischi e alla riduzione contestuale del premio di rischio dal 3.9 al 3.0 per cento. I fondi liberi che ne derivano saranno utilizzati complessivamente per questa misura. I contributi del datore di lavoro saranno aumentati gradualmente, a seconda della fascia di età e del piano di previdenza (vedi tabella).

Il passaggio al 01.01.2010 del contributo volontario di risparmio massimo dal 3.9 per cento al 4.0 per cento è un'ulteriore novità per tutte le persone assicurate nel piano standard e nel piano per i quadri 1.

Le altre modifiche del Contratto di affiliazione consistono principalmente in adeguamenti al diritto che entreranno prossimamente in vigore e in rettifiche formali. La modifica più significativa concerne il Regolamento di liquidazione parziale. I lavori connessi all'uscita dalla Cassa pensioni della Confederazione delle persone assicurate delle nuove unità amministrative decentralizzate quali l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare IFSN hanno dimostrato che indipendentemente dal numero delle persone uscenti e dall'ammontare del grado di copertura è indispensabile effettuare una liquidazione parziale in casi come questi. Solamente in questo modo si può garantire in modo adeguato il principio di parità di trattamento e l'interesse alla continuità. L'organo paritetico constata ai sensi del Regolamento di liquidazione parziale se si è in presenza di una situazione di liquidazione parziale e decide l'applicazione della corrispondente procedura. Inoltre è responsabile dell'informazione corretta delle destinatarie e dei destinatari.

Nelle due pagine seguenti della presente rivista troverete ulteriori informazioni concernenti la procedura di liquidazione parziale di FINMA e IFSN.

Avviso: a partire dal 01.01.2010 il Contratto di affiliazione e le sue parti integranti saranno disponibili sul sito Internet www.epa.admin.ch e www.publica.ch. ■

Organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione

Jacqueline Cortesi-Künzi, presidente
Paul Ackermann, vicepresidente

[1] Cfr. l'Ordinanza del 2 maggio 2007 concernente l'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OOPC); RS 172.220.141

Contributi di risparmio a partire dal 01.01.2010

a) Piano standard per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23 compresa:

Classi di età	Contributo di risparmio dell'impiegato	Contributo di risparmio del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia totale
22 – 34	5.5 %	5.5 %	11.0 %
35 – 44	7.0 %	7.0 %	14.0 %
45 – 54	9.0 %	11.5 %	20.5 %
55 – 70	12.0 %	15.0 %	27.0 %

b) Piano per i quadri 1 per gli impiegati delle classi di stipendio da 24 a 29 compresa:

Classi di età	Contributo di risparmio dell'impiegato	Contributo di risparmio del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia totale
22 – 34	5.5 %	5.5 %	11.0 %
35 – 44	7.0 %	7.0 %	14.0 %
45 – 54	9.25 %	13.75 %	23.0 %
55 – 70	12.25 %	17.25 %	29.5 %

c) Piano per i quadri 2 per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 30:

Classi di età	Contributo di risparmio dell'impiegato	Contributo di risparmio del datore di lavoro	Accredito di vecchiaia totale
22 – 34	6.75 %	6.75 %	13.5 %
35 – 44	8.25 %	8.25 %	16.5%
45 – 54	9.75 %	15.75 %	25.5 %
55 – 70	12.75 %	19.25 %	32.0 %

Lo sgravio contributivo (Disciplinamento transitorio per i contributi di risparmio degli assicurati) per le persone assicurate che al 01.07.2008 hanno compiuto il 45°, ma non ancora il 55° anno di età, continuerà ad essere valido a partire dal 01.01.2010.

Opuscolo «La vostra previdenza presso PUBLICA»
Per motivi di costi, PUBLICA rinuncia per il momento ad inviare la nuova versione del suddetto opuscolo alle persone assicurate della Cassa di previdenza della Confederazione. Da subito potete scaricare l'opuscolo aggiornato – una versione ridotta del Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione – dal sito web www.publica.ch => Casse di previdenza => Cassa di previdenza della Confederazione => Regolamenti «La vostra previdenza presso PUBLICA» (versione valida dal 01.01.2010)

Paritätisches Organ des Vorsorgewerks Bund (POB)
Organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération (OPC)
Organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (OPC)

Liquidazione parziale della Cassa di previdenza della Confederazione

Informazioni per le **persone assicurate attive e beneficiarie di rendite** della

- **Cassa di previdenza della Confederazione**

e per le nuove casse di previdenza affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA, Eigerstrasse 57, casella postale, 3000 Berna 23

- **Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)**
- **Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)**

Motivazione e procedura in caso di liquidazione parziale

Con decreti del Consiglio federale del 15 ottobre 2008 (LFINMA, RS 956.1) e del 17 ottobre 2008 (LIFSN, RS 732.2) sono state poste integralmente in vigore con effetto al 1° gennaio 2009 le leggi menzionate tra parentesi. Sia la FINMA sia l'IFSN sono quindi ora unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità proprie e con statuto di datore di lavoro proprio. I loro dipendenti e le loro persone beneficiarie di rendite sono usciti dalla cassa di previdenza della Confederazione e sono stati trasferiti ciascuno in una cassa di previdenza propria. La FINMA e l'IFSN hanno concluso con l'istituto collettore PUBLICA contratti di affiliazione propri. Le condizioni di un'affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione e la costituzione di casse di previdenza proprie sono disciplinate nella legge sul personale federale (LPers, RS 172.220.1; cfr. segnatamente art. 32*d* cpv. 1 e 2 e art. 32*f* cpv. 1).

A seguito dell'uscita di FINMA e IFSN dalla cassa di previdenza della Confederazione è stata effettuata retroattivamente al 1° gennaio 2009 una liquidazione parziale dalla cassa di previdenza della Confederazione (art. 53*b* cpv. 1 LPP; art. 8 cpv. 1 lett. a RLP). Le condizioni di una liquidazione parziale e la relativa procedura sono disciplinate nel «Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione» (RLP).

Nel quadro della liquidazione parziale viene fissato il capitale con il quale dovranno essere dotate le due nuove casse di previdenza. Per lei quale persona assicurata attiva o beneficiaria della rendita possono rivestire importanza le considerazioni seguenti:

- I capitali di previdenza (attivi/pensionati di FINMA e IFSN) sono stati calcolati secondo canoni attuariali e addebitati alle nuove casse di previdenza. Al riguardo sono stati applicati gli stessi parametri di quelli utilizzati nei calcoli per la cassa di previdenza della Confederazione.
- Le quote delle nuove casse di previdenza agli accantonamenti (parole chiave: longevità, sinistri pendenti ecc.) sono pure state determinate dagli esperti in materia di previdenza professionale e trasferite di conseguenza.
- Infine bisognava considerare la quota della nuova cassa di previdenza al disavanzo e portarla in deduzione. Dato che l'uscita è stata effettuata come gruppo (collettivamente), anche il disavanzo della nuova cassa di previdenza è stato addebitato collettivamente e non individualmente alle nuove casse di previdenza; pertanto non occorreva alcun piano di ripartizione.
- In questa sede è quindi possibile confermare che il grado di copertura della cassa di previdenza della Confederazione è identico a quello delle nuove casse di previdenza di FINMA e IFSN.

Ripercussioni e conseguenze per le persone assicurate attive e beneficiarie di rendite di FINMA e IFSN
Innanzitutto si può affermare che al momento della «nuova costituzione» al 1° gennaio 2009 della sua cassa di previdenza la liquidazione parziale non ha conseguenze dirette per i rapporti assicurativi vigenti:

- Secondo l'attuale giurisprudenza, le rendite sono un diritto acquisito. Le prestazioni di rendita al giorno di riferimento (1° gennaio 2009) rimangono quindi invariate.
- Neppure per le persone assicurate attive la liquidazione parziale ha ripercussioni dirette. In caso di eventuale «uscita individuale» di una persona assicurata, la prestazione di libero passaggio (PLP) da attribuire viene calcolata come finora. In altre parole, il disavanzo da assumere proporzionalmente nell'ambito della costituzione della sua cassa di previdenza non comporta una riduzione della sua PLP.

Consultazione della documentazione utile

Su richiesta la documentazione determinante (rapporto di gestione, bilancio di liquidazione parziale) può essere consultata presso la sede di PUBLICA. Il rapporto di gestione e le basi legali determinanti (in particolare il RLP) sono inoltre consultabili sul sito Internet di PUBLICA (www.publica.ch).

Rimedi giuridici
Le principali disposizioni sono riassunte qui di seguito. Il testo completo del regolamento si trova all'articolo 25 «Informazione e rimedi giuridici» del suddetto RLP.

- Entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione le persone assicurate e beneficiarie di rendite possono fare opposizione presso l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (OPC) contro le condizioni della liquidazione parziale e la procedura, per scritto al seguente indirizzo: Ufficio federale del personale, Eigerstrasse 71, 3003 Berna.
- L'OPC deve, entro 30 giorni, trattare l'opposizione e rispondere per scritto dopo aver sentito gli opponenti. Se vengono accolte opposizioni, la procedura è adeguata e tutte le persone assicurate attive e beneficiarie di rendite ne sono informati.
- Se l'OPC respinge l'opposizione, l'opponente può, entro 30 giorni, presentare ricorso scritto presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, e fare riesaminare la sua domanda. La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata entro 30 giorni presentando ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

Importante
La presente informazione non provoca nessun termine di ricorso proprio. Il termine per presentare eventuali rimedi giuridici comincia a decorrere **soltanto dal momento della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).** Probabilmente disponibile a partire dal 04.01.2010 sul sito Internet https://www.shab.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?newLanguage=IT

La preghiamo di prendere atto di quanto precede.
Con i migliori saluti.

Organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (OPC)

sig. J. Cortesi-Künzi	sig. P. Ackermann
Presidente	Vicepresidente

Berna, novembre 2009

Paritätisches Organ des Vorsorgewerks Bund (POB)
Sekretariat
Eidgenössisches Personalamt EPA
Eigerstrasse 71, 3003 Bern, Schweiz
Tel. +41 31 323 92 89, Fax +41 31 324 88 80
philippe.rocheray@epa.admin.ch

Nessun risanamento né fondi liberi per un adeguamento delle rendite al rincaro per il 2010

Non è una decisione inaspettata, eppure sarà una forte delusione per tante persone beneficiarie di rendite. Seppure PUBLICA sia riuscita a riassorbire la sottocopertura dell'anno precedente e di conseguenza a evitare un risanamento, per il 2010 non sono disponibili fondi liberi per adeguare le rendite al rincaro.

Tutte le rendite di vecchiaia, d'invalidità, per coniugi e conviventi superstiti, per figli e per orfani non saranno adeguate al rincaro. Sono colpite in maniera particolarmente dura le persone beneficiarie i cui datori di lavoro non hanno mai effettuato un adeguamento straordinario al rincaro negli ultimi anni e presumibilmente non lo finanzieranno neanche per il 2010.

Nota bene:
PUBLICA può accordare un adeguamento **ordinario** al rincaro solamente se dispone di fondi liberi. A loro volta i fondi liberi sono disponibili solo se, a scopo di proteggere gli interessi delle persone assicurate e delle persone beneficiarie di rendite, sono state costituite riserve sufficienti. Questo può avvenire allorquando PUBLICA raggiunge un grado di copertura di almeno il 115% secondo la Legge sul personale federale. Pertanto, si può supporre che nemmeno per i prossimi anni le casse di previdenza di PUBLICA potranno finanziare un adeguamento ordinario delle rendite al rincaro.

I datori di lavoro affiliati sono liberi di accordare ai loro beneficiari di rendite un adeguamento **straordinario** al rincaro. Negli ultimi anni diversi datori di lavoro hanno approfittato di questa possibilità informandone le loro persone beneficiarie di rendite.

Le persone beneficiare di rendite si rivolgono regolarmente a PUBLICA chiedendo perché il loro datore di lavoro (p. es. la Confederazione) non accorda un adeguamento straordinario al rincaro. PUBLICA non ne conosce i motivi e di conseguenza non è in grado di rispondere alle domande a tale riguardo. Per questo motivo preghiamo le persone beneficiarie di rendite di rivolgersi direttamente ai loro ex datori di lavoro in caso di domande relative all'adeguamento **straordinario** del rincaro.

Tassi d'interesse 2010

La Commissione della cassa ha formulato per il 2010 all'attenzione degli organi paritetici delle casse di previdenza le seguenti raccomandazioni:

- per l'avere di vecchiaia: 2% (obbligatorio e sovraobbligatorio)
- per l'importo minimo delle prestazioni di libero passaggio: 2%
- per gli interessi di mora sulle prestazioni di libero passaggio degli assicurati uscenti: 3%
- per la divisione delle prestazioni di libero passaggio in caso di divorzio: 2%
- per l'avere facoltativo di vecchiaia da contributi volontari di risparmio: 2%
- per le riserve di contributi del datore di lavoro: 1%

Le decisioni degli organi paritetici riguardo ai tassi d'interesse 2010 sono disponibili su www.publica.ch => nella cassa di previdenza corrispondente => interessi.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Datore di lavoro Confederazione
Per il 2010 il datore di lavoro Confederazione non potrà versare ai suoi beneficiari di rendite alcuna compensazione del rincaro straordinaria secondo l'articolo 32m della legge sul personale federale. Alla luce delle cupe prospettive delle finanze federali, la Confederazione non dispone del margine di manovra necessario. Durante l'anno in corso l'evoluzione del rincaro si è inoltre chiaramente attenuata. Nel quadro delle attuali trattative salariali, il presidente della Confederazione Hans-Rudolf Merz ha tuttavia prospettato miglioramenti nel settore delle rendite. In questo contesto, nel 2010 nell'ambito di un progetto dovranno essere esaminate diverse varianti e il loro finanziamento.

Nuovi membri dell'Assemblea dei delegati di PUBLICA

I seggi della circoscrizione I, Cassa di previdenza della Confederazione, resi vacanti durante il mandato sono stati assegnati ai seguenti candidati supplenti:

Circoscrizione	Cognome, nome Professione	Inizio del mandato	Supplente di	Dimissione al
Circoscrizione I, Cassa di previdenza della Confederazione	Lombriser Franz Meccanico	14.07.2009	Jean-Michel Gilliéron Non è più assicurato presso PUBLICA	30.04.2009
Circoscrizione I, Cassa di previdenza della Confederazione	Tribolet Roland Sottufficiale di professione	17.07.2009	Priska Grossenbacher-Frei Nuovo membro della Commissione della Cassa	30.06.2009
Circoscrizione I, Cassa di previdenza della Confederazione	Walser René Impiegato specializzato	01.10.2009	Nicole Schmutz Non è più assicurato presso PUBLICA	30.09.2009
Circoscrizione I, Cassa di previdenza della Confederazione	Stettler Urs Capo equipaggiamento pers.	01.12.2009	Béatrice Wertli Meierhans Non è più assicurato presso PUBLICA	01.11.2009

Informazioni sull'Assemblea dei delegati
Ulteriori informazioni sull'Assemblea dei delegati sono disponibili su www.publica.ch => Organizzazione dell'istituto collettore => Assemblea dei delegati.

Imposta alla fonte su rendite

Informazione per le persone beneficiarie di rendite senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera che, in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico, percepiscono prestazioni da un istituto di assicurazione con sede nel Cantone di Berna.

Se rientrate in una delle suddette categorie di persone e percepite una rendita dal secondo pilastro, vi interesserà sapere che su queste prestazioni la Svizzera riscuote un'imposta alla fonte, anche nel caso in cui siano versate su un conto svizzero.

Sono fatte salve nel singolo caso disposizioni derogatorie concluse in una convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e lo Stato di residenza della persona tassata alla fonte. Le convenzioni di doppia imposizione impediscono che lo stesso reddito o patrimonio vengano tassati in due Stati differenti.

Rendite

Per le rendite provenienti dal secondo pilastro l'imposta alla fonte ammonta al 10 per cento delle prestazioni lorde.

Comunicare immediatamente il nuovo domicilio!

Il debitore della prestazione imponibile (ad es. PUBLICA) è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte. Il mancato pagamento intenzionale o per negligenza dell'imposta alla fonte costituisce una sottrazione d'imposta. Pertanto, in caso di trasferimento all'estero o di cambiamento di indirizzo all'estero, dovete imperativamente comunicare per scritto a PUBLICA il nuovo domicilio (conferma del Comune di domicilio) entro 10 giorni dal trasloco.

In caso di inosservanza di questa scadenza, PUBLICA può decidere di sospendere temporaneamente il versamento della rendita o di ridurre temporaneamente la rendita stessa.

Se abitate all'estero e non ci avete ancora comunicato il vostro nuovo indirizzo, siete ancora in tempo per rimediarvi ora!

Grazie della preziosa collaborazione. ■

Esempio: Dopo il suo pensionamento Hans Muster è emigrato a Bogotà (Colombia) e non ha comunicato il suo nuovo domicilio a PUBLICA. Dopo che la posta ha rispedito a PUBLICA l'invio indirizzato a Hans Muster come non recapitabile, PUBLICA ha contattato il Comune di domicilio per determinare il nuovo indirizzo. Il Comune comunica a PUBLICA che Hans Muster ha lasciato la Svizzera 17 mesi fa. Hans Muster deve pagare il recupero d'imposta per 17 mesi. Il rimborso avviene a rate ed è prelevato direttamente dalla rendita.

Recupero d'imposta per 17 mesi	**Rendita lorda mensile**	**di cui 10% imposta alla fonte**
01.02.2008 – 31.12.2008 (11 mesi)	CHF 27'188.15	CHF 2'718.80
01.01.2009 – 30.06.2009 (6 mesi)	CHF 15'191.40	CHF 1'519.15
Versamento di PUBLICA all'Amministrazione delle contribuzioni di luglio 2009		**Totale CHF 4'237.95**
Rimborso mensile a PUBLICA prelevato dalla rendita dal 01.07. al 31.10.2009		**CHF 1'059.00**

Dichiarazione d'imposta

PUBLICA invierà il 19.01.2010 i **certificati concernenti le prestazioni versate** ai fini della vostra dichiarazione fiscale.

Termine di pagamento per le rendite di PUBLICA

Le prestazioni sono versate sul conto corrente bancario o postale delle persone beneficiarie di rendite.

Qui appresso trovate i termini di pagamento per le persone beneficiarie di rendite che percepivano una rendita **già prima del 01.07.2008.**

Mese	**Data del versamento della rendita**
Gennaio	06.01.2010
Febbraio	03.02.2010
Marzo	03.03.2010
Aprile	07.04.2010
Maggio	05.05.2010
Giugno	03.06.2010
Luglio	05.07.2010
Agosto	04.08.2010
Settembre	03.09.2010
Ottobre	05.10.2010
Novembre	03.11.2010
Dicembre	03.12.2010
Gennaio	05.01.2011

Qui appresso trovate i termini di pagamento per le persone beneficiarie di rendite che percepiscono una rendita **dal 01.07.2008.**

Mese	**Data del versamento della rendita**
Gennaio	05.01.2010
Febbraio	05.02.2010
Marzo	05.03.2010
Aprile	06.04.2010
Maggio	05.05.2010
Giugno	07.06.2010
Luglio	05.07.2010
Agosto	05.08.2010
Settembre	06.09.2010
Ottobre	05.10.2010
Novembre	05.11.2010
Dicembre	06.12.2010
Gennaio	05.01.2011

PUBLICA augura a Lei e alla Sua famiglia Buone Feste e un Felice Anno Nuovo.

Gli angeli sono stati creati dai bambini dell'asilo nido PUBLICA

Posti liberi nell'asilo nido publica

L'asilo nido publica esiste dal febbraio 2007. Vista la forte richiesta, siamo riusciti a formare un secondo gruppo nel novembre 2009. Abbiamo da subito posti liberi per i bambini dai 4 mesi ai 6 anni. Le richieste delle persone impiegate presso l'Amministrazione federale godono di un trattamento privilegiato.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo sottostante e sul sito Internet www.sgfbern.ch. Per informazioni relative agli altri asili nidi vi preghiamo di contattare il sgf (Associazione femminile svizzera di utilità pubblica) di Berna al numero 031 305 22 55.

publica
KINDERTAGESSTÄTTE

Scheuerrain 6
3007 Bern
031 371 30 90
publica@sgfbern-kita.ch

Colofone

Editore
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Eigerstrasse 57, Casella postale, 3000 Berna 23
Tel. 031 378 81 81, Fax 031 378 81 13
info.publica@publica.ch, www.publica.ch

Redazione
Encarnación Berger-Lobato
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
encarnacion.berger-lobato@publica.ch

Traduzione in italiano
Silena Bertolino, Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Traduction en français
Florence Riviére, Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Impostazione
VISCOM Kommunikation und Design
Landoltstrasse 63, 3000 Berna 23

Stampatura
Rub Graf-Lehmann AG
Murtenstrasse 40, 3008 Berna

Lettershop professionale
Funke Lettershop AG
Bernstrasse 217, 3052 Zollikofen

Tiratura
77'000 ex. d / 22'000 ex. f / 6'000 ex. i
ISSN 1661-1640
Berna, dicembre 2009

Contatto

Indirizzo di contatto
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Eigerstrasse 57
Casella postale
3000 Berna 23

Tel. 031 378 81 81
Fax 031 378 81 13
info.publica@publica.ch

www.publica.ch